

REGOLAMENTO (CEE) N. 311/93 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1993

recante sospensione del rilascio di titoli MCS per gli ortofrutticoli freschi negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1406/92 della Commissione, del 27 maggio 1992, relativo a massimali indicativi e a talune modalità supplementari d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati membri⁽¹⁾, ha fissato i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione per taluni ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 252 dell'atto di adesione, qualora l'andamento degli scambi intracomunitari evidenzia un aumento significativo delle importazioni realizzate o prevedibili e se tale situazione porta a raggiungere o a superare il massimale indicativo, la Commissione decide con una procedura d'urgenza le

necessarie misure conservative, fatte salve le misure definitive da adottarsi ulteriormente;

considerando che per le arance il massimale indicativo fissato per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 28 febbraio 1993 è stato superato e che è pertanto opportuno sospendere il rilascio di nuovi titoli per tali prodotti, in via conservativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio di titoli MCS per le arance di cui a codici NC 0805 10 41, 0805 10 45 e 0805 10 49 è sospeso fino al 28 febbraio 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1993.

Per la Commissione

Rene STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 57.